

Foglio informativo per operazioni di locazione finanziaria superiori a euro 75.000,00 di unità da diporto con consumatori

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

SEZIONE 1 - Informazioni sulla banca

Denominazione: BCC LEASING S.p.A.

Sede Legale: Via Lucrezia Romana nn. 41/47 - 00178 ROMA

Capitale sociale: Euro 444.765.277,70, interamente versato

Numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: 02820100580

Numero Repertorio Economico Amministrativo: 417224

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007

Sito internet: www.bccleasing.it **Indirizzo di posta elettronica:** info@leasing.bcc.it **Numero di fax:** 06.72078409

Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia: 5405

Codice ABI: 3123.7 **Codice CAB:** 03200

Gruppo Bancario di appartenenza: Società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari.

Le informazioni relative alla concessione della locazione finanziaria e alla conclusione del relativo contratto possono essere richieste telefonando al numero 06.72071 oppure all' 800-525454.

SEZIONE 1 bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

Dati del soggetto "convenzionato" che entra in contatto con il Cliente

Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Qualifica del soggetto convenzionato

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

SEZIONE 2 - Che cos'è la locazione finanziaria di unità d riporto con consumatori

Per locazione finanziaria di **unità da diporto, con consumatori**, si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di detti beni, acquistati o fatti costruire/adattare dal Concedente presso un terzo venditore, su scelta e indicazione del Cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva la facoltà, al termine della predetta durata contrattuale, di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito. Tale Operazione viene conclusa dalla banca con clienti che rivestono la qualifica di **consumatori**. Sono **“consumatori”** le “persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del Cliente il bene da questi richiesto.

Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di un primo canone di importo più elevato, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

Si mette in evidenza che BCC LEASING conclude con i consumatori solo contratti di locazione finanziaria con un importo del corrispettivo superiore a Euro 75.000,00.

Pertanto, per i contratti conclusi dalla Banca con i consumatori non trova applicazione la particolare disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 385/1993, titolo VI, capo II, come modificata dal D. Lgs. 141/2010 per il **“credito ai consumatori”**, che si applica invece ai finanziamenti conclusi con soggetti consumatori e di importo compreso tra Euro 200,00 ed Euro 75.000,00.

Con preciso riferimento alla locazione finanziaria, il provvedimento della Banca d'Italia del 9.2.2001, sezione VII, prevede che, ai fini del computo della soglia di Euro 75.000,00, l'importo del corrispettivo del contratto:

- non include l'eventuale importo versato come primo canone al momento della stipula del contratto;
- include l'IVA sull'acquisto del bene;
- include l'importo del prezzo che dovrà essere versato dal Cliente al termine della durata contrattuale in caso di acquisto del bene (prezzo di riscatto).

❖ **Esempio di determinazione della soglia minima calcolata sulla base di un'ipotesi di contratto di locazione finanziaria di 48 mesi al tasso leasing del 3,51%, avente ad oggetto un bene con un costo pari ad Euro 83.750,00:**

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA MINIMA	
importo totale canoni di locazione finanziaria	Euro 76.261,00
- importo versato come primo canone al momento della stipula	- Euro 25.125,00
+ IVA 22% sul costo di acquisto del bene	+ Euro 18.425,00
+ importo del prezzo di riscatto	+ Euro 12.562,00
= valore da considerare ai fini dell'individuazione della soglia di euro 75.000	= Euro 82.123,00

❖ RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il Cliente-Utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua

vendita/costruzione/ristrutturazione, quali la ritardata consegna da parte del venditore o dell'appaltatore, la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento di impianti o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente-Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del venditore e/o dell'appaltatore, ovvero dei professionisti eventualmente incaricati (Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore all'esecuzione ecc.) secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'Utilizzatore, il Cliente si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

SEZIONE 3 - Principali condizioni economiche

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il **"tasso leasing"**, definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: *"il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi"*. Nella tabella sottostante sono riportati – [eventualmente differenziati fra operazioni a canoni fissi o variabili] - i tassi leasing massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO		
COSTO DEL BENE LOCATO	Da 0 a 25.000,00 €	Oltre 25.000,00 €
TASSO MASSIMO PRATICATO	14,39%	13,41%

TASSO LEASING	Il tasso leasing concretamente praticato al Cliente sulla specifica Operazione - in funzione, fra l'altro, del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa - viene espressamente indicato in contratto.
	Il TEGM, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di locazione finanziaria, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca: www.bccleasing.it

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)	
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quali ad esempio: - le spese di istruttoria - le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate - le spese per garanzie obbligatorie per ottenere il credito; - ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti connessi con l'operazione di finanziamento.
TASSO FISSO	Parametro IRS determinato al momento delle trattative intercorse in fase precontrattuale, da ricalcolare in base al valore del parametro rilevato al primo giorno lavorativo antecedente la data di decorrenza della locazione finanziaria e da applicare su richiesta di una delle parti, se lo scostamento dal parametro iniziale è superiore a un ventesimo di punto percentuale (0,05%). Se il tasso IRS rilevato al suddetto giorno risulta inferiore allo 0,000% non si procede a ricalcolo alcuno.
INDICIZZAZIONE	Per indicizzazione si intende l'adeguamento del corrispettivo della locazione in funzione della variazione dei tassi e/o valuta di riferimento durante il periodo della locazione. L'indicizzazione può prevedere un limite minimo del parametro di riferimento o della valuta al di sotto dei quali non si procede ad alcuna modifica del corrispettivo. A. indicizzazione in euro: I parametri che possono essere utilizzati, a seconda degli andamenti del mercato di riferimento, sono i tassi di rendimento in rapporto a diverse scadenze (ad esempio, Euribor 3 mesi, Euribor 6 mesi). Gli adeguamenti avvengono alla fine di ogni periodo di indicizzazione (es. semestre) previsto in contratto ed eventualmente al momento di esercizio del diritto di opzione. Si procede determinando prima il "delta tasso", ovvero la differenza tra il valore del parametro fissato in contratto e la media delle medie mensili dello stesso parametro rilevato nel periodo, arrotondata al quarto di punto superiore e adeguata all'eventuale tasso massimo o minimo previsto in contratto. Il delta tasso così determinato è un valore assoluto e non percentuale e viene moltiplicato per l'importo dei canoni scaduti nel periodo di indicizzazione e per il "coefficiente" riportato in contratto relativo al periodo in esame. Il "coefficiente" è un parametro espressivo degli interessi derivanti dalla variazione di un punto percentuale sull'esposizione media del periodo (debito residuo medio ottenuto al tasso contrattuale) preso in esame, anch'esso è un valore assoluto e non percentuale. Qualora il parametro di indicizzazione risultasse inferiore alla eventuale soglia minima prevista non si procederà a conguaglio alcuno oltre tale soglia. In sintesi, l'importo del conguaglio, a debito o a credito dell'Utilizzatore, viene calcolato applicando la formula: $\text{canoni del periodo} \times \text{coefficiente} \times \text{delta tasso} = \text{conguaglio del periodo}$ (tutti i fattori della formula sono in valori assoluti e non percentuali). <u>Esemplificazione:</u> Ipotizzando una sommatoria canoni di 7.000,00 euro, un coefficiente di 0,03566 ed un delta tasso di 0,55 si ottiene un conguaglio di 137,29 euro a debito dell'Utilizzatore. <u>Tasso Minimo:</u>

INDICIZZAZIONE	Se stabilito contrattualmente, può essere fissato, nel calcolo del delta tasso, un tasso minimo, al di sotto del quale non si darà luogo ad alcun conguaglio da parte della Banca a favore dell'Utilizzatore, B. indicizzazione in valuta Il contratto può essere indicizzato ad una valuta, rilevata tra le Eurodivise de "il Sole 24 ore", fissata contrattualmente. Gli adeguamenti avvengono alla fine di ogni trimestre solare ed eventualmente al momento di esercizio del diritto di opzione. Il contratto è indicizzato sia all'andamento del tasso che all'andamento del cambio della divisa stabilita in contratto. Alla fine di ogni periodo di indicizzazione si procede prima a determinare il conguaglio relativo alle variazioni di tasso e successivamente al conguaglio per le variazioni del cambio. Conguaglio per variazioni di tasso. Si procede determinando prima il "delta tasso", dato dalla differenza tra il valore del parametro fissato in contratto ed il tasso rilevato due giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di indicizzazione, ad eccezione del tasso del primo periodo che verrà fissato in base alla data di decorrenza del contratto. Il delta tasso così determinato viene moltiplicato per l'importo dei canoni scaduti nel periodo di indicizzazione e per il coefficiente riportato in contratto relativo al periodo in esame. Il "coefficiente" è un parametro espressivo degli interessi derivanti dalla variazione di un punto percentuale sull'esposizione media del periodo (debito residuo medio ottenuto al tasso contrattuale) preso in esame. In sintesi, l'importo del conguaglio tasso, a debito o a credito dell'Utilizzatore, viene calcolato applicando la formula: canoni del periodo x coefficiente x delta tasso = conguaglio del periodo. Conguaglio per variazioni di Cambio. Per calcolare il conguaglio cambio, alla fine di ogni periodo di indicizzazione, occorre prima determinare: - "Importo Base", dato dall'importo totale dei canoni scaduti nel periodo sommato algebricamente all'importo del conguaglio tasso; - "Coefficiente di Cambio", dato dal rapporto tra il valore del parametro determinato in contratto in funzione della decorrenza e del tipo bene ed il cambio effettivamente applicato al Concedente da primario Istituto di Credito 2 giorni lavorativi prima delle scadenze di indicizzazione. Moltiplicando l'"Importo Base" per il coefficiente di cambio si ottiene l'Importo Corrente. La differenza tra l'Importo Corrente e l'Importo Base è l'Importo di Conguaglio Cambio del Periodo. Il conguaglio da addebitare/accreditare, dato dalla somma algebrica del conguaglio variazione di tasso e del conguaglio variazione di cambio, viene addebitato/accreditato solo al superamento della eventuale soglia minima prevista in contratto. <u>Esemplificazione</u> Ipotizzando una sommatoria canoni di 7.000,00 euro, un coefficiente di 0,03566 ed un delta tasso di 0,55 si ottiene un conguaglio tasso di 137,29 euro. Sommando ai canoni l'importo del conguaglio tasso si ottiene un Importo Base di 7.137,29 euro. Ipotizzando un Cambio in dollari fissato in contratto di 1,12 euro ed una rilevazione a fine periodo di 1,15 euro si ottiene un Coefficiente di Cambio di 0,97391. Moltiplicando 0,97391 per 7.137,29 si ottiene un Importo Corrente di 6.951,10. L'importo del conguaglio è pari a (6.951,10-7.137,29) a 186,19 euro a credito dell'Utilizzatore.
------------------------------	--

ALTRI TASSI	
TASSO DI MORA	Senza necessità d'intimazione sarà dovuto l'interesse moratorio nella misura del tasso che risulterà il minore tra (i) il tasso leasing vigente al momento della stipula del contratto, aumentato di 4,00 (Quattro/00) punti; (ii) il tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 C.P. e all'art. 2, punto 4, L.108/1996 sempre vigente al momento della stipula del contratto; e (iii) il medesimo tasso soglia tempo per tempo vigente nel periodo della mora.
TASSO PER ONERI DI PRELOCAZIONE	Laddove i pagamenti del Concedente al venditore e/o all'appaltatore siano anticipati, in qualsiasi misura, rispetto alla consegna dell'ultimo bene, ovvero alla decorrenza contrattuale, saranno applicati gli oneri emarginati, determinati applicando il tasso all'epoca vigente (es. Euribor 3 ML base 360) maggiorato al massimo di 5 punti percentuali, sulle anticipazioni via via sostenute dal Concedente.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
PENALE RISOLUZIONE	DI 5,00% (cinque per cento) sul debito residuo in linea capitale alla data di risoluzione, ovvero dell'importo di cui il Concedente sia creditore verso l'Utilizzatore al momento della risoluzione per i contratti non ancora in decorrenza ovvero di costruito con lavori.
RIMBORSO PERDITA BENE	PER Debito residuo in linea capitale del contratto alla data di risoluzione per perdita bene, aumentato del 5,00% (cinque per cento)

MODALITA' DI PAGAMENTO
Autorizzazione permanente SEPA per addebito in conto corrente a fronte delle richieste di incasso effettuate dal Concedente.

COSTI APPLICABILI ALL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA (IMPORTI MASSIMI)		
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	VOCI	COSTI (AL NETTO IVA)
	Spese apertura e perfezionamento pratica	€ 3.000,00 oltre IVA
	Spese per registrazione contratto	A carico del Cliente ai sensi della normativa fiscale vigente oltre recupero spese per attività di registrazione

SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO	Spese di incasso	€ 10,00 oltre IVA per singola fattura
	Spese per variazioni amministrative	€ 3.000,00 oltre IVA
	Spese per recupero beni e crediti	Rimborso delle spese sostenute per un importo massimo pari al 15% del credito recuperato (canoni, accessori ed interessi moratori)
	Spese per ispezioni e verifiche sui beni e spese delle relative perizie tecniche	laddove presenti, riaddebitate al costo a carico dell'Utilizzatore, come da fattura del professionista incaricato
	Verifiche saldi contabili su richiesta dei revisori	€ 70,00 oltre IVA
	Spese gestione straordinaria insoluti	€ 100,00 oltre IVA
	Spese per fornitura, a richiesta del Cliente di documentazione varia (dichiarazioni, atti notori, duplicati, liberatorie certificati relativi all'utilizzo dell'unità da diporto etc...)	Rimborso forfettario € 200,00 oltre IVA, spese postali incluse per ogni singola richiesta oltre il puro costo sostenuto dalla Banca per servizi resi dall' Agenzia incaricata a carico dell'utilizzatore
	Spese per invio copia documentazione su singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, effettuata dal cliente/colui che succeda a qualsiasi titolo/colui che subentra nella gestione dei beni	Pari ai costi di produzione di tale documentazione fino ad un massimo di € 200,00
	Spese invio di ogni comunicazione prevista dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria	€ 1,50 oltre IVA, nel caso di invio in forma cartacea € 0,00 in caso di invio a mezzo posta elettronica
	Spese per sollecito di adempimento delle obbligazioni	€ 30,00 oltre IVA
	Spese verifica conformità Polizze Assicurative	€ 100,00 oltre IVA (comprensivo di spese di gestione)
	Spese di gestione invio comunicazioni, documenti	Secondo le tariffe postali in vigore
	Spese per operazioni di soccorso o di recupero in mare	A carico dell'utilizzatore
	Spese di chiusura pratica	€ 780,00 oltre IVA

ULTERIORI COSTI RELATIVI AI SERVIZI ACCESSORI PRESTATI DA TERZI (IMPORTI MASSIMI)	
VOCI	IMPORTI
Imposte e tasse (presenti e future)	A carico del Cliente – come da disposizioni di legge
Spese legali in genere e, in particolare, per la risoluzione di problematiche, quali ad es. l'iscrizione dell'imbarcazione in registri navali stranieri, la qualità dell'utilizzatore e/o del garante di persona giuridica straniera ecc.	Da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali
Spese notarili	La designazione del Notaio è effettuata liberamente dalla Clientela. Gli oneri relativi vengono liquidati direttamente al Notaio dal Cliente stesso.

Spese per adempimenti ex art. 16 e 19 del codice della navigazione (iscrizione registro imbarcazioni da diporto ed oneri riconnessi), per formalità di immatricolazione e per adempimenti amministrativi vari	A carico dell'utilizzatore come da fattura della Agenzia incaricata
Spese per adempimenti inerenti la licenza di navigazione	A carico dell'utilizzatore come da fattura della Agenzia incaricata
Spese per passaggio di proprietà comprese spese di Agenzia, imposte e tasse	A carico dell'utilizzatore come da fattura della Agenzia incaricata
Spese di perizia tecnica ed accertamenti successivi	Da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali - BCC LEASING si riserva il diritto nel corso dell'affidamento, di procedere alla verifica del valore dei beni.
Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)	Recupero integrale del costo sopportato da BCC LEASING
Assicurazione dei beni locati	È obbligatoria la presenza di una polizza a copertura dei beni concessi in locazione. La polizza potrà essere stipulata direttamente dall'affidato con Compagnia dallo stesso designata, purché autorizzata ad operare in Italia, con le seguenti garanzie minime: RESPONSABILITÀ CIVILE per danni a persone o cose e ai terzi trasportati per almeno i massimali minimi previsti dalle leggi vigenti; ALL RISKS per i rischi della navigazione, comprese avarie particolari e spese di salvataggio, per un valore assicurato non inferiore al costo d'acquisto della imbarcazione, alle condizioni dei capitoli d'uso integrati dalle Institute Yacht Clauses; guerra, scioperi, terrorismo e sabotaggi; perdita e furto totale o parziale dell'imbarcazione, per un valore assicurato non inferiore al costo d'acquisto dello stesso (se nuovo) o al suo valore commerciale (se usato); danni parziali, perdite di battelli di servizio, da qualunque causa derivanti, nonché danni alle eliche, assi porta eliche, timoni e supporti e piedi poppieri.

SEZIONE 4 - Reclami – Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per contestare un comportamento o un'omissione della Banca, l'Utilizzatore potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'Ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via

telematica all'indirizzo di posta elettronica Ufficio.Reclami@leasing.bcc.it o posta elettronica certificata reclami@pec.leasing.bcc.it. La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 60 giorni dal ricevimento. Se l'Utilizzatore non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 60 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e una guida denominata "ABF in parole semplici" redatta dallo stesso. La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che l'Utilizzatore abbia presentato reclamo alla Banca. L'Utilizzatore e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se l'Utilizzatore non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, l'Utilizzatore e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D. Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

Maggiori e più dettagliate informazioni sono disponibili e consultabili sul sito della Banca al seguente indirizzo internet www.bccleasing.it sezione "Reclami".

SEZIONE 5 - Legenda

- **Concedente:** l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria;
- **Utilizzatore:** il Cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria;
- **appaltatore:** l'impresa che esercita l'attività edilizia o impiantistica;
- **consumatore:** il Cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;
- **tasso leasing:** il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione 3;
- **opzione finale di acquisto:** la facoltà in forza della quale il Cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato;
- **soggetto convenzionato:** l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti;
- **valuta:** la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
- **canone:** il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
- **tasso di mora:** il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **indicizzazione:** si intende l'adeguamento del corrispettivo della locazione in funzione della variazione dei tassi e/o valuta di riferimento durante il periodo della locazione, il **parametro di indicizzazione** è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità indicate nella sezione 3 -
- **tasso annuo effettivo globale (TAEG):** indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di istruttoria pratica.
- **tasso effettivo globale medio (TEGM):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura n. 108/1996 utilizzato per determinare il tasso soglia come di seguito indicato, tasso che serve per verificare se il tasso di interesse applicato alla singola operazione è usurario;

- **tasso soglia:** il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 ed è pari al minore tra i seguenti parametri: (a) TEGM aumentato di un quarto del suo valore, sul si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e (b) TEGM aumentato di otto punti percentuali.

BCC LEASING S.p.A.

Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA

www.bccleasing.it